



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Comune di Colonnella
Prot. N. 0007061 del 03-10-2020



ORDINANZA N. 27/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE IN LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO.

IL SINDACO

VISTO

- la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020**, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6** recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il **Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19** *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il **Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33** *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni nella **Legge 14 luglio 2020 n.74**;
- il **Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83**, *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica"*, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020**, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020**, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.74341 – Fax 0861.743425

Email: sindaco@comune.colonnella.te.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020**, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020**, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020**, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020**, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020**, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020;
- **l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020**, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- **l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.62 del 20.05.2020**, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione Protocolli di Sicurezza”*;
- **l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.65 del 22.05.2020**, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. – Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”*;
- **l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.70 del 07.06.2020**, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 – Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”*;
- **l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.72 del 09.06.2020**, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 – Approvazione Protocollo di Sicurezza per Centri e Circoli Sportivi”*;
- **l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.74 del 14.06.2020**, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 – Approvazione ulteriori Protocollo di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all'Ordinanza n.70”*;
- **le Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dal n.77 al n.89**, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
- **l'Ordinanza Sindacale n.21 del 27/07/2020**, recante *“Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19 – Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in luoghi (locali) accessibili al pubblico, riapertura delle aree pubbliche attrezzate a gioco nel rispetto del DPCM 11/06/2020”*;

CONSIDERATO che in data 26 marzo 2020, con circolare esplicativa del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell'Interno ha chiarito che *“nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”*;

RILEVATO che

- il DPCM del 7 agosto 2020 espressamente prevede che *“ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie*



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.74341 – Fax 0861.743425

Email: sindaco@comune.colonnella.te.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza”;

- il DPCM del 7 settembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nell'intero territorio nazionale, ha prorogato sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al sopra richiamato DPCM in data 7 agosto 2020;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, soprattutto in considerazione della attuale ripresa dei contagi che proprio in questi ultimi giorni presenta una particolare diffusione in diversi nuclei familiari presenti sul territorio;

RILEVATO che si ritiene necessario, estendere temporaneamente, senza distinzione di orario, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie su tutto il territorio comunale in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, fino a nuova disposizione;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e nello specifico gli artt.50 comma 5 e 7, e 54 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATO, in particolare,

- l'art.54 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale “*il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”;
- l'art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materia previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa al presente atto,

1. a tutta la comunità, fino a nuova disposizione, di indossare mascherine di comunità o dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso), o qualora non sia possibile reperirle, di indossare altri sistemi di protezione di bocca e naso quali foulard, sciarpe e simili, in tutti i luoghi pubblici (comprensivo di tutte le vie e strade dei centri urbani del Capoluogo e di San Giovanni) o aperti al pubblico (a titolo di esempio non esaustivo, ufficio postale, banche, farmacie, tabaccherie, edicole, esercizi commerciali); da tale disposizione sono esentati i minori al di sotto dei 6 anni di età, nonché i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina;
2. Con l'emanazione della presente Ordinanza, è superata il punto 1) della precedente Ordinanza Sindacale n.21/2020 del 27/07/2020 prot.5138.

DISPONE

- Che la presente ordinanza abbia efficacia dalla data odierna e sino a nuova disposizione e/o revoca della presente;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:

- Prefettura di Teramo;



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.74341 – Fax 0861.743425

Email: sindaco@comune.colonnella.te.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



- o Comando di Polizia Locale;
- o Stazione Carabinieri di Colonnella;
- o Al Responsabile dell'Area IV;

DISPONE altresì

Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

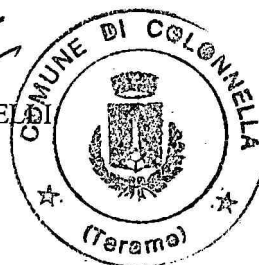
AVVERTE

1. che la mancata ottemperanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 (convertito con L.35/2020), e dell'art.2 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 (convertito con L.74/2020) (**sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 3.000,00**). Le sanzioni di cui sopra verranno applicate anche agli esercenti delle attività che omettano di controllare all'interno dei locali della propria attività, il rispetto delle suddette disposizioni da parte della clientela.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
Geom. LEANDRO POLLASTRELLI



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.74341 – Fax 0861.743425

Email: sindaco@comune.colonnella.te.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it

